LA CONVENZIONE EUROPEA DELLA VALLETTA PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Si riporta il testo della Convenzione europea firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 che sostituisce la precedente convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 5 maggio 1969.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati parti della Convenzione culturale europea, firmanzi della presente convenzione (riavvinta). Considerando che è scopo del Consiglio d'Europa realizzare un'Unione più stretta tra i suoi membri soprattutto al fine di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro patrimonio comune; Vi sta la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 e in particolare gli artt. da 1 a 5; Vi sta la Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico, firmata a Gandria il 3 ottobre 1985; Vi sta la Convenzione europea sulle infrazioni relative ai beni culturali, firmata a Delfi il 23 giugno 1985; Vi sta la Rassegna delle Raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare relative all'archeologia, e in particolare le Raccomandazioni 848 (1978), 921 (1981) e 1072 (1988); Vi sta la Raccomandazione n. R (89) 5 relativa alla protezione e valorizzazione del patrimonio archeologico nel contesto delle operazioni di pianificazione urbana e rurale; Ricordando che il patrimonio archeologico è un elemento essenziale per la conoscenza del passato delle civiltà; Ricorrendo che il patrimonio archeologico europeo, testimone della storia antica, è gravemente minacciato di degrado e danneggiamento a causa del moltiplicarsi dei grandi lavori di pianificazione, a causa dei rischi naturali, degli scavi clandestini o privi di carattere scientifico e ancora dell'insufficiente informazione pubblica; Affermando che occorre istituire, laddove ancora non esistano, le necessarie procedure di controllo amministrativo e scientifico e che le esigenze di salvaguardia del patrimonio archeologico devono riflettere nelle politiche di pianificazione urbana e rurale e in quelle di sviluppo culturale; Sottolineando che la responsabilità della protezione del patrimonio archeologico grava non solo sullo Stato direttamente coinvolto ma anche sull'insieme dei Paesi europei, al fine di ridurre i rischi di degrado e di promuovere la conservazione, favorendo gli scambi di esperienze; Constatando la necessità di completare i principi formulati dalla Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 5 maggio 1969, in seguito all'evoluzione delle politiche di pianificazione nei paesi europei; Hanno convenuto quanto segue:

Definitione del patrimonio archeologico

art. 1
1. Lo scopo della presente Convenzione (riavvinta) è di proteggere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento degli studi storici e scientifici.
2. A tal fine sono considerati come elementi del patrimonio archeologico tutti i siti, i beni e le altre tracce dell'esistenza umana nel passato:
   I. la salvaguardia e lo studio dei siti con sentono di ricostruire l'evoluzione della storia dell'umanità e del suo rapporto con l'ambiente;
   II. le cui principali fonti d'informazione nonostante da scavi o scoperte e da altri metodi di ricerca relativi all'umanità e al suo ambiente archeologico;
   III. che sono ubicati in qualsiasi area sottoposta alla giurisdizione delle Parti contrattanti.
3. Il patrimonio archeologico comprende le strutture, le costruzioni, i complessi architettonici, i siti archeologici, le testimonianze mobili e i monumenti d'alta natura nonché i loro contesti, siano essi situati sul suolo o sott'acqua.

Identificazione del patrimonio e misure di protezione

art. 2
Ciascuna parte si impegna a porre in atto, secondo le modalità proprie di ogni Stato, un regime giuridico di protezione del patrimonio archeologico che prevede:
I. la tenuta di un inventario del patrimonio archeologico e la classificazione dei monumenti o delle zone protette;
II. la costituzione di zone di riserva archeologica e di siti archeologici con superficie o sott'acqua, per la conservazione e la testimonianza dei beni archeologici;
III. l'obbligo per lo scrittore di segnalare alle autorità competenti il rinvenimento fortuito di elementi del patrimonio archeologico e di renderli disponibili per l'esame.

art. 3
Al fine di preservare il patrimonio archeologico e di garantire il carattere scientifico delle operazioni di ricerca archeologica, ciascuna Parte si impegna:
1. a porre in atto procedure di autorizzazione e controllo degli scavi e delle altre attività archeologiche, allo scopo di:
   a. prevenire ogni scavo o rimozione illegittima di elementi del patrimonio archeologico;
   b. assicurare che gli scavi e le prospezioni archeologiche siano intrapresi in modo scientifico e con la riserva che:
      - siano impiegati metodi di indagine, per quanto possibile, non distruttivi;
      - gli elementi del patrimonio archeologico non siano lasciati scoperti o esposti durante e dopo gli scavi, senza che siano state prese le misure opportune per la loro protezione e gestione;

2. a porre in atto procedure di controllo delle operazioni di ricerca archeologica e di garanzia di rispetto del patrimonio archeologico.

3. a porre in atto procedure di controllo della conservazione del patrimonio archeologico e delle operazioni di ricerca archeologica.
II. a vigilare affinché gli scavi e le altre tecniche potenzialmente distruttive non siano praticate che da persone qualificate e specificamente abilitate;
III. a sottoporre a specifica autorizzazione preventiva, nei casi previsti dalla legislazione interna dello Stato, l'impiego di metal detec
tors e di altre attrezzature per la prospezione o procedimenti per la ricerca archeologica.

art. 4
Ciascuna Parte si impegna a porre in atto misure di protezione fisica del patrimonio archeologico, le quali prevedano secondo le circostan
cenze:
I. l'acquisizione o la protezione attraverso altri mezzi opportuni delle aree destinate a formare le zone di riserva archeologica;
II. la conservazione e manutenzione del patrimonio archeologico preferibilmente nel luogo d'origine;
III. l'estinzione di depositi convenienti per i resti archeologici rimossi dal loro luogo d'origine.

Conservazione integrata
del patrimonio archeologico

art. 5
Ciascuna Parte si impegna:
I. a raccogliere e conservare le informazioni e le documentazioni archeologiche, comprese quelle relative alla conoscenza del territorio in cui si svolgerà l'opera di recupero archeologico;
II. a preservare il patrimonio archeologico nelle aree destinate a formare le zone di riserva archeologica;
III. a assicurare la consultazione sistematica fra archeologi, urbanisti e responsabili della gestione territoriale, al fine di consen
tire la coesione delle azioni di ricerca archeologica;
IV. a rendere pubblica la conoscenza del territorio in cui si svolgerà l'opera di recupero archeologico.

Sensibilizzazione del pubblico

art. 9
Ciascuna Parte si impegna:
I. a promuovere la circolazione del patrimonio archeologico, in particolare le visite guidate e le mostre, per sensibilizzare il pubblico sulla importanza del patrimonio archeologico;
II. a promuovere la diffusione di informazioni sugli scavi e le attività archeologiche alle autorità pubbliche e alle istituzioni scientifiche.

Prevenzione della circolazione illegale
degli elementi del patrimonio

art. 10
Ciascuna Parte si impegna:
I. a organizzare uno scambio di informazioni con le autorità pubbliche e le istituzioni scientifiche sugli scavi e le attività archeologiche;
II. a segnalare a tutte le autorità competenti il caso di un decesso o di una trasfuga che abbia luogo in un paese membro, e a fornire tutte le informazioni necessarie.

Raccolta e diffusione dell'informazione scientifica

art. 7
Al fine di agevolare lo studio e la diffusione della conoscenza del patrimonio archeologico, ciascuna Parte si impegna:
I. a effettuare o aggiornare le rilevazioni, gli inventari e la cartografia dei siti archeologici, e a fornire ai paesi che ne hanno bisogno le informazioni necessarie;
II. a adottare tutte le disposizioni pratiche volte a garantirne la conservazione, in particolare con l'adozione di un sistema di gestione del patrimonio archeologico.

Finanziamento della ricerca
e della conservazione archeologica

art. 6
Ciascuna Parte si impegna:
I. a prevedere un sostegno finanziario alla ricerca archeologica, che sia destinato a finanziare gli scavi e le attività di ricerca;
II. a incoraggiare l'approfondimento del patrimonio archeologico, e a finanziare le attività di ricerca archeologica.
III. per quanto riguarda i musei e le altre istituzioni affini la cui politica di acquisizione è sottoposta al controllo dello Stato, a adottare le misure necessarie affinché essi non acquisiscano elementi del patrimonio archeologico dei quali si sospetti la provenienza da scavi illeciti o da trafugamenti avvenuti in scavi ufficiali; IV. per quanto riguarda i musei e le altre istituzioni affini, situati sul territorio della Parte contraente ma la cui politica di acquisizione non è sottoposta al controllo dello Stato: a. a trasmettere loro il testo della presente Convenzione (rivisitata); b. a non risparmiare alcun sforzo per assicurare il rispetto da parte di tali musei e istituzioni dei princìpi formulati nel precedente paragrafo; V. a limitare, per quanto possibile, attraverso un’azione educativa, d’informazione, di vigilanza e di cooperazione, il movimento di elementi del patrimonio archeologico provenienti da scavi non controllate, da scavi illeciti o da trafugamenti avvenuti in scavi ufficiali.

art. 13
Le disposizioni della presente Convenzione (rivisitata) non pregiudicano i trattati bilaterali o multilaterali che esistono o che potranno esistere fra le Parti contraenti relativamente alla circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico o alla loro restituzione al legittimo proprietario.

Mutua assistenza tecnica e scientifica

art. 12
Le Parti si impegnano:
I. a prestarsi una mutua assistenza tecnica e scientifica attraverso lo scambio di esperienze e di esperi in materie relative al patrimonio archeologico; II. a favorire, nel quadro delle legislazioni nazionali pertinenti o degli accordi internazionali cui esse hanno aderito, scambi di specialità della conservazione del patrimonio archeologico, anche nel campo della formazione permanente.

Controllo dell’applicazione della Convenzione (rivisitata)

art. 13
Ai fini della presente Convenzione (rivisitata), un comitato di esperti, istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ai sensi dell’articolo 17 dello statuto del Consiglio d’Europa, è incaricato di seguire l’applicazione della Convenzione (rivisitata) e in particolare:
I. di segnalare periodicamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un rapporto sulla situazione delle politiche di protezione del patrimonio archeologico negli Stati parti della Convenzione (rivisitata) e sull’applicazione dei principi che essa enuncia;
II. di proporre al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa tutte le misure finalizzate all’applicazione della Convenzione (rivisitata), anche nel campo delle attività multilaterali e in materia di restituzione o di esenzionamento della Convenzione (rivisitata) nonché d’informazione del pubblico sugli obiettivi della Convenzione (rivisitata);
III. di fare raccomandazioni al Comitato dei Ministri per incoraggiare altri Stati non membri del Consiglio d’Europa a aderire alla Convenzione (rivisitata).

Clausole finali

art. 14
2. Uno Stato parte della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969, non può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione se non ha già denunciato tale Convenzione o se non la denuncia contestualmente.
3. La presente Convenzione (rivuduta) entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui quattro Stati, dei quali almeno tre membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il proprio consenso a far parte della Convenzione (rivuduta) conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti.


5. La presente Convenzione (rivuduta) entrerà in vigore, nei confronti di tutti gli Stati firmatari che esprimeranno successivamente il proprio consenso a farne parte, sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

art. 15
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione (rivuduta), il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualunque altro Stato non membro del Consiglio d'Europa a aderire alla presente Convenzione (rivuduta), mediante decisione presa secondo la maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa o con l'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti a giudizio del Comitato.

2. Per ciascuno Stato aderente e per la Comunità economica europea, in caso diadesione, la Convenzione (rivuduta) entrerà in vigore sei mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

art. 16
1. Ciascuno Stato può, a un momento della firma, a un momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione, o adesione, designare il o i territori ai quali la presente Convenzione (rivuduta) sarà applicabile.

2. Ciascuno Stato può, in ogni altro momento successivo, dichiarare ad indirizzo al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Per tale territorio la Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione e di notifica da parte del Segretario generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere revocata, per quanto concerne ogni territorio indicato nella dichiarazione, con notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

art. 17
1. Ciascuna Parte può in qualunque momento denunciare la presente Convenzione (rivuduta) con notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

art. 18
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parti della Convenzione culturale europea nonché a tutti gli Stati e alla Comunità economica europea che abbiamo aderito o siano stati invitati a aderire alla presente Convenzione (rivuduta):
I. ogni firma;
II. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
III. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione (rivuduta) conformemente agli articoli 14, 15 e 16;
IV. ogni altro atto, notifica o comunicazione che riguarda la presente Convenzione (rivuduta).